



SETTORE **Scuola, Sport e Partecipazione**
UFFICIO **Sport**

Piazza del Popolo 10 - 47521 Cesena
Tel: 0547.356325-356895 Fax 0547.356581
E-mail: sport@comune.cesena.fc.it

CONVENZIONE PER LA GESTIONE A TITOLO SPERIMENTALE DELLA PALESTRA DELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO “ODDO BIASINI” DI SAN GIORGIO IN ORARIO EXTRASCOLASTICO - ANNI SPORTIVI 2018/2019 E 2019/2020.

L’anno duemiladiciotto, il giorno del mese di in Cesena, nella Residenza Municipale, tra i signori:

- la Dirigente del Settore Scuola, Sport e Partecipazione Dott.ssa Monica Esposito, domiciliata per la carica che ricopre, presso la sede comunale, la quale interviene a questo atto non in proprio, ma esclusivamente nel nome, per conto e nell’interesse del Comune di Cesena, con sede in Cesena, Piazza del Popolo n. 10, nella sua qualità di funzionario dirigente, in base a quanto stabilito dall’art. 41 dello Statuto Comunale, per dare esecuzione alla Determina Dirigenziale n.

- il Sig. nato a il, domiciliato a per la carica come appresso, il quale interviene al presente atto non in proprio ma in qualità didell’Ass. con sede inrecapito telefonico e mail, C.F. o p. IVA iscritta al Registro regionale delle Associazioni di Promozione Sociale con atto n., del o al registro comunale delle Associazioni con atto n., del o al registro CONI al n.

si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1

OGGETTO DELLA CONVENZIONE

Il Comune, in conformità ai “Criteri generali per l’utilizzo dei locali e delle attrezzature scolastiche al di fuori dell’orario scolastico”, adottati dal Consiglio Scolastico Provinciale, e sulla base della delibera di assenso approvata dal competente Consiglio di Circolo e/o di Istituto, assegna al rappresentante dell’Associazione sopra indicata, d’ora in poi chiamato “assegnatario”, l’utilizzo e la gestione della palestra della Scuola Secondaria di 1° grado “Oddo Biasini” di San Giorgio negli orari extrascolastici sotto indicati:

Giornata	Orario

Art. 2

DURATA

La durata della presente convenzione è riferita agli anni scolastici 2018/2019 e 2019/2020, quindi dal 1° settembre 2018 fino al 31 agosto 2020;

Art. 3

CANONE

L’assegnatario si obbliga al pagamento di un canone pari a € 500,00 più Iva. La prima fattura, riferita all’anno scolastico 2018/2019, è emessa dal Comune di Cesena prima della sottoscrizione della convenzione. L’attestazione di pagamento deve avvenire congiuntamente alla

sottoscrizione della convenzione. La seconda fattura, riferita all'anno scolastico 2019/2020, è emessa a settembre 2019, con obbligo di pagamento entro 30 giorni. In caso di mancato pagamento l'importo viene introitato avvalendosi della fidejussione prevista al successivo art. 14.

art. 4

OBBLIGHI DELL'ASSEGNETARIO

4.1 - Obblighi in materia di sicurezza

L'assegnatario, prima di iniziare l'attività, è obbligato a prendere visione del documento della valutazione dei rischi della palestra assegnata presso la Direzione della Scuola.

Inoltre, viene consegnato il Piano di Emergenza, redatto dal competente Ufficio Prevenzione e Protezione del Comune, al personale competente dell'associazione. Nella palestra, durante l'attività, è sempre presente:

- almeno un operatore dell'assegnatario munito di idoneità al Corso Antincendio rischio medio ed eventualmente di Primo Soccorso;
- un operatore che abbia concluso un corso di formazione accreditato per l'abilitazione all'utilizzo del dispositivo salvavita DAE e acquisito il relativo "patentino" BLS/D.

Prima dell'inizio dell'attività l'assegnatario prende visione di tali documenti e ne accetta i contenuti.

Vista la natura della convenzione non si ritiene necessaria la redazione del DUVRI in quanto non sussistono rischi interferenziali e di conseguenza i costi della sicurezza risultano nulli. Qualora si verificassero eventi che mutano le condizioni di sicurezza, la presente convenzione potrà essere modificata.

4.2 - Obblighi in materia di apertura, chiusura, custodia e pulizia

All'assegnatario è affidata la responsabilità di apertura, chiusura, custodia e pulizia degli spazi assegnati nella fascia oraria utilizzata direttamente, ma anche in quelle utilizzate da altre società sportive in orario extrascolastico.

Tutti gli operatori impiegati in tali attività rispondono del loro operato all'assegnatario, il quale è ritenuto l'unico responsabile delle obbligazioni assunte.

È compito dell'assegnatario fornire a proprio carico:

- le attrezzature e i materiali fissi e di consumo per le pulizie delle palestre: stracci, guanti, forbici con panni, carrello con mocio, scope, palette, prodotti detergenti appropriati le cui schede di sicurezza sono consegnate all'Ufficio Sport unitamente al piano di sicurezza;
- i mezzi di trasporto e relative spese utilizzati da parte dei propri addetti per gli spostamenti;
- l'espletamento integrale delle funzioni di coordinamento, di organizzazione e di formazione dei propri operatori.

Tale attività si esplica con le seguenti prescrizioni integrate dalla "Proposta di utilizzo e gestionale" presentata (punti 5.1 e 5.2 dell'art. 7 dell'avviso pubblico).

Per quel che concerne l'apertura, la chiusura e la custodia, l'assegnatario deve garantire, in base al calendario d'uso, sia nei giorni feriali sia in quelli festivi:

- l'apertura delle palestre ai singoli gruppi e la loro chiusura a fine attività. Tale chiusura deve essere effettuata anche in caso di utilizzo non consecutivo della medesima palestra nella stessa giornata;
- il controllo e la rilevazione di eventuali danni causati alle strutture e alle attrezzature. L'assegnatario non è responsabile di eventuali furti o danneggiamenti avvenuti al di fuori delle fasce orarie assegnate in uso e gestione, indicate all'art. 1, a meno che tali furti o danneggiamenti avvengano anche a causa di incuria da parte del soggetto gestore (esempio per mancata chiusura della palestra o altre inadempienze rispetto agli obblighi previsti dalla presente convenzione) Gli eventuali danni devono essere segnalati all'Ufficio Sport, immediatamente e comunque entro la giornata lavorativa successiva, tramite email (sport@comune.cesena.fc.it) o fax (0547-356581) con l'indicazione della società responsabile;
- l'affissione, in ogni palestra, in maniera ben visibile, dei recapiti telefonici del referente dell'assegnatario, in modo che possano essere contattati in ogni momento dell'attività;
- la sistemazione finale degli attrezzi in dotazione alle singole palestre nel caso in cui questi non siano stati riposti correttamente o che l'Associazione Sportiva lo richieda;

Per quel che concerne la pulizia, l'assegnatario svolge, anche avvalendosi di soggetti terzi specializzati, la pulizia delle palestre e dei relativi locali, con le seguenti modalità:

- prima dell'inizio dell'attività di ciascun gruppo controllare che la palestra sia adeguatamente pulita. Durante l'attività in palestra, pulire i locali (spogliatoi, bagni, docce e corridoi);
- garantire la pulizia quotidiana degli spazi utilizzati, al termine dell'attività o la mattina successiva, prima dell'inizio dell'attività scolastica, in modo da riconsegnarli alla scuola in buone condizioni igieniche, indipendentemente da come sono stati trovati o utilizzati;
- gestione delle apparecchiature tecniche (tabelloni, CD, microfoni ecc.) con loro avvio, spegnimento e sistemazione, laddove questi siano presenti;
- in caso di "particolari situazioni di sporco" dovute ad un utilizzo improprio della struttura da parte delle società sportive: pulire la palestra in modo da riconsegnarla alla scuola in buone condizioni igieniche.

L'assegnatario deve dotare i propri addetti dei dispositivi di protezione individuale in funzione dei prodotti detergenti da loro usati, le cui schede di sicurezza vengono consegnate all'Ufficio Sport; per i normali detergenti in uso sono previsti i guanti in lattice nonché le scarpe (o zoccoli) antiscivolo.

4.3 - Altri obblighi

L'assegnatario si assume inoltre i seguenti obblighi:

- depositare, a garanzia degli impegni e degli oneri contenuti nella presente convenzione, una cauzione o garanzia fidejussoria a favore del Comune di Cesena di € 2.500,00, così come da successivo art. 14;
- firmare il contratto e consegnare i documenti richiesti prima dell'inizio dell'attività, pena la decadenza dell'assegnazione della gestione;
- responsabilità civile e patrimoniale, anche in ordine alla sicurezza e all'igiene, per eventuali danni che dall'uso dei locali e delle attrezzature potrebbero derivare a persone o a cose negli spazi assegnati in gestione durante gli orari utilizzati per la propria attività e in quelli utilizzati da altri gruppi. L'assegnatario si obbliga al pagamento di tutti i danni provocati, nel corso delle fasce orarie assegnate in utilizzo e gestione, da propri iscritti, dagli iscritti di altri gruppi, dal pubblico o accompagnatori e, alla stipula della presente convenzione, presenta un'apposita polizza assicurativa per responsabilità civile e patrimoniale nei confronti dei propri soci, di terzi e di cose, con massimale unico di € 1.500.000,00, così come da successivo art. 15;
- montaggio e smontaggio delle attrezzature utilizzate, lasciando a fine attività la struttura così come trovata (impianti fissi non possono essere smontati o manomessi per alcuna ragione);
- Osservare e fare osservare le seguenti norme di comportamento nelle strutture utilizzate:
 - 1) presenza continua di un responsabile della società sportiva durante l'orario di utilizzo della struttura. Il responsabile è tenuto a lasciare la palestra al termine dell'attività, solo quando l'intero gruppo dei praticanti è uscito dall'impianto. Il responsabile deve inoltre essere dotato di un telefono cellulare per poter effettuare le chiamate necessarie in caso di emergenza;
 - 2) uso obbligatorio di apposite scarpette di gomma o calzature idonee, da utilizzare esclusivamente in palestra e calzare dopo l'ingresso negli spogliatoi e prima dell'ingresso in palestra, che non lascino macchie o rovinino la pavimentazione ;
 - 3) divieto di fumare;
 - 4) divieto di consumare cibi;
 - 5) divieto di lanciare attrezzi metallici o pesanti e di svolgere attività sportiva e non diverse da autorizzate;
 - 6) divieto di accesso alla palestra a persone estranee alla società o al gruppo;
 - 7) divieto di svolgere attività diversa da quella autorizzata;
 - 8) obbligo di rispettare l'orario assegnato;
 - 9) utilizzo delle palestre nel rispetto del D.M. 10/3/1998 "Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell'emergenza nei luoghi di lavoro" e rispetto del D.M. 18/3/1996 in materia di capienza

4.4 - Defibrillatore.

Nelle palestre in oggetto è installato un defibrillatore semiautomatico (DAE), di proprietà del Comune di Cesena. In merito a tale attrezzatura, l'assegnatario si assume i seguenti oneri: monitoraggio, prima dell'inizio dell'attività, sul corretto funzionamento del defibrillatore assegnato all'impianto, con apposizione della firma sullo specifico registro.

Art. 5

OBBLIGHI DEL COMUNE DI CESENA

È a carico del Comune di Cesena la spesa relativa alle utenze.

Art. 6

UTILIZZO E GESTIONE DEGLI ORARI ASSEGNATI

La palestra di San Giorgio è idonea per lo svolgimento delle seguenti attività:

- Pattinaggio
- Basket
- Volley
- Arrampicata sportiva
- Corpo libero

Le fasce orarie disponibili per utilizzi extrascolastici si collocano, di norma – sentito il parere delle Istituzioni scolastiche competenti, che conservano il diritto di prelazione in base alla loro programmazione didattica – dalle 17:00 alle 23:00 dal lunedì al venerdì, oltre al sabato pomeriggio e la domenica per lo svolgimento di gare di campionato o particolari eventi.

Poiché la palestra di San Giorgio è l'unica palestra di Cesena idonea al pattinaggio, il soggetto gestore dovrà garantire - all'interno delle ore utilizzate direttamente o assegnate ad altri soggetti - allo svolgimento di tale pratica un numero di ore settimanali non inferiore a 15, dal lunedì al venerdì, di cui almeno tre giornate nella fascia pomeridiana.

L'assegnatario (singola associazione o raggruppamento di associazioni), ha la possibilità di utilizzare per le proprie attività fino a un massimo del 50% di ore disponibili nelle giornate feriali, in orario extrascolastico, nelle fasce sopra indicate, con obbligo di concedere ad altri gruppi gli orari rimanenti. La concessione degli orari non utilizzati direttamente dall'assegnatario verrà effettuata dall'Amministrazione comunale, con particolare attenzione alle caratteristiche tecniche, alle peculiarità della palestra e alla capacità delle attività di rivolgersi alla popolazione residente nel quartiere.

L'assegnatario, a fronte delle ore utilizzate da altri gruppi, ha facoltà di introitare un corrispettivo applicando la tariffa oraria non superiore a quella approvata dal Comune di Cesena con deliberazione della Giunta Comunale n. 229 del 16 luglio 2013. Tali tariffe potranno subire variazioni, approvate dall'Amministrazione comunale, nel corso della durata della convenzione.

L'assegnatario ha l'obbligo di comunicare all'Ufficio Sport, anche ai fini della corretta programmazione dell'impianto di riscaldamento, il calendario settimanale dettagliato, nonché ogni variazione o utilizzo straordinario rispetto all'orario settimanale assegnato, con almeno tre giorni lavorativi di anticipo.

Art. 7

VERIFICHE

Il Comune di Cesena si riserva di effettuare verifiche periodiche finalizzate a valutare l'andamento dell'attività e allo scopo di accertare la corretta esecuzione degli obblighi imposti dalla presente convenzione. Inoltre, attraverso il competente Ufficio Tecnico Comunale, può sempre e comunque verificare lo stato della palestra.

Art. 8

PENALI E DANNI

In caso di inadempienza delle norme comportamentali previste e dagli obblighi della presente convenzione, all'assegnatario verranno applicate la seguente penali:

- € 100,00 per la mancata apertura delle palestre assegnate;
- € 200,00 per la mancata chiusura delle palestre assegnate;
- € 200,00 per la mancata effettuazione delle pulizie prima dell'utilizzo da parte della scuola;
- € 100,00 per ogni infrazione alle norme di comportamento per l'uso delle palestre scolastiche indicate all'Art. 4.3;
- € 100,00 per la mancata attestazione dell'avvenuto monitoraggio sul corretto funzionamento del defibrillatore.

- € 500,00 per ogni mese o frazione di mese di mancato preavviso in caso di richiesta di recesso, ai sensi del successivo art. 10.

Le inadempienze verranno contestate per iscritto dal Comune di Cesena, con fissazione di un termine per il contraddittorio. Il Comune di Cesena ha facoltà di avviare la procedura per la risoluzione della presente convenzione dopo l'applicazione di tre sanzioni.

In caso di danni causati alle strutture per utilizzo scorretto o gesti vandalici, negli spazi e orari affidati in gestione, l'assegnatario ha l'obbligo di riparazione o sostituzione a proprie spese delle strutture danneggiate, previa comunicazione e approvazione dell'intervento da parte dell'Ufficio Impianti Sportivi del Comune di Cesena. In caso di inadempienza, il Comune di Cesena provvederà in proprio, in danno all'assegnatario, anche avvalendosi sulla cauzione.

Art. 9

VERIFICA ESITO SPERIMENTAZIONE

Al termine del primo anno scolastico (2018/2019) il Comune di Cesena e le Istituzioni scolastiche competenti, insieme all'assegnatario, faranno una valutazione sull'esito della sperimentazione.

In caso di valutazione positiva e in mancanza di elementi ostativi, la convenzione si intende automaticamente rinnovata per l'anno scolastico successivo.

In caso contrario, la convenzione può essere conclusa con il termine dell'anno scolastico 2018/2019.

Art. 10

CLAUSOLE RISOLUTORIE

La convenzione può essere revocata dal Comune di Cesena prima della scadenza, in qualsiasi momento e con preavviso di 15 giorni, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o PEC, nei casi in cui il concessionario si rendesse responsabile di inadempienze od omissioni di quanto indicato nella presente convenzione.

La convenzione può essere revocata dal Comune di Cesena prima della scadenza, anche su richiesta delle Istituzioni scolastiche competenti.

L'assegnatario può recedere dalla convenzione al termine del primo anno scolastico, con preavviso da inoltrare per iscritto al Settore Scuola, Lavoro, Sport e Partecipazione entro il 30 aprile 2019 o, in qualsiasi altro periodo compreso nei due anni della gestione, mediante preavviso scritto di almeno tre mesi.

Art. 11

REVOCA O SOSPENSIONE

La presente convenzione può essere revocata o sospesa prima della scadenza per sopravvenute, eccezionali e inderogabili necessità che esigano la disponibilità della medesima per fini scolastici o interventi di manutenzione.

Art. 12

CHIUSURA PALESTRE

La struttura, di norma, rimarrà chiusa durante il periodo delle vacanze di Natale e Pasqua, così come da calendario scolastico, oltre al 25 aprile, 1° maggio, 2 giugno, 24 giugno, 1° novembre e 8 dicembre.

Art. 13

CHIUSURA PALESTRE PER MANIFESTAZIONI O ALTRE ATTIVITÀ

Il Comune di Cesena e gli Istituti Scolastici, per manifestazioni o altre attività direttamente promosse o patrocinate, sentito l'assegnatario in merito alle attività già programmate, si riservano il diritto dell'utilizzo della struttura, dandone comunicazione scritta agli interessati almeno 10 giorni prima.

Art. 14

FIDEJUSSIONE

A garanzia di eventuali danni e rotture provocate alle strutture e alle attrezzature o per mancato pagamento del canone, e comunque a garanzia degli impegni e degli oneri previsti dalla presente convenzione, l'assegnatario deve depositare, contestualmente alla sottoscrizione del presente atto, una fidejussione bancaria o assicurativa a favore del Comune di Cesena di almeno €. 2.500,00, ad escussione immediata e con validità per un periodo non inferiore a tre mesi successivi all'ultimo giorno di gestione della palestra.

Art. 15
ASSICURAZIONE

L'assegnatario deve depositare, contestualmente alla sottoscrizione del presente atto, una polizza assicurativa di responsabilità civile verso terzi, con massimale unico di € 1.500.000,00, a garanzia di eventuali danni che dall'uso dei locali e delle attrezzature potrebbero derivare a persone o a cose, durante la propria attività,

Art. 16
VALIDITÀ DELLA CONVENZIONE E SUE SPESE

La presente convenzione scade il 31 agosto 2020, senza obbligo di disdetta da ambo le parti.
Le spese della presente convenzione sono a carico dell'assegnatario.

Art. 17
NORME FINALI

In caso di controversia fra le parti nell'applicazione della presente convenzione, l'accordo dovrà essere definito innanzitutto in via amichevole. In caso contrario le parti dichiarano di riconoscere competente il Foro nella cui giurisdizione è posto l'immobile assegnato.

Letto, firmato e sottoscritto

p. la Società assegnataria
Il legale rappresentante

p. il Comune di Cesena
Il Dirigente del Settore Scuola,
Partecipazione e Sport
